

XVII legislatura

A.S. 2834:

"Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016"

Giugno 2017

n. 182



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2017). Nota di lettura, «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016». NL182, giugno 2017, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

PREMESSA	1
Articoli 1 e 2 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee).....	1
Articolo 3 (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario).....	3
Articolo 4 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa).....	6
Articolo 5 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio)	9
Articolo 6 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE)	11
Articolo 7 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione)	13
Articolo 8 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014)	15
Articolo 9 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012)	16
Articolo 10 (Criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio)	17
Articolo 11 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi)	18
Articolo 12 (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero).....	20

PREMESSA

Il disegno di legge reca deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2016). Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, di seguito esaminata insieme alle norme.

Articoli 1 e 2 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee)

L'articolo 1 delega il Governo ad adottare i decreti legislativi necessari per dare attuazione alle direttive europee indicate nell'apposito allegato A.

Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A sono trasmessi alla Camera e al Senato per il parere dei competenti organi parlamentari.

Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste dai decreti legislativi nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle relative direttive. Alla relativa copertura:

- si provvede, in via principale, con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni;
- nel caso in cui i predetti oneri non possano essere coperti con le risorse già disponibili a normativa vigente, si provvede a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea¹, istituito nello stato di previsione del MEF con l'articolo 41-*bis* della legge 234/2012.
- qualora la dotazione del predetto Fondo per il recepimento della normativa europea si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri dovrebbero essere emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 196/2009.

L'articolo 2 delega il Governo ad emanare decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative. La delega deve essere esercitata in coerenza con i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 234/2012. Fra questi si segnalano la previsione di nuove fattispecie di reati contravvenzionali e di illeciti amministrativi, sanzionate con la pena pecuniaria dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto sino a tre anni.

La RT con riferimento agli effetti finanziari derivanti dal provvedimento nel suo complesso esclude l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, nonché di minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Afferma, inoltre, che è estremamente difficile riuscire a determinare – prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea – se dalle norme necessarie all'adempimento degli obblighi di derivazione europea possano o meno derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

Ciò ha comportato – secondo la RT - che, nella quasi generalità dei casi, le leggi di delegazione europea non contenessero disposizioni volte a prevedere e quantificare queste eventuali spese.

Relativamente al meccanismo di copertura di cui all'articolo 1, comma 3, la RT afferma che qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni a legislazione vigente, si provvede, nei soli limiti occorrenti per

l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive, mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea. In caso di incapienza del Fondo, i decreti legislativi attuativi delle direttive dai quali derivano nuovi o maggiori oneri possono essere emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Infine, con riferimento all'articolo 1, la RT precisa che gli oneri per prestazioni e per controlli da eseguire al fine dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui al presente provvedimento sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso, così come stabilito dai commi 4 e 5 dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012.

Al riguardo, con riferimento alla copertura degli oneri eccedenti le ordinarie disponibilità a valere sul Fondo per il recepimento della normativa europea, si segnala che la dotazione residua del predetto Fondo (cap. 2815/MEF) risulta di circa 84 milioni di euro nel 2017 mentre presenta una dotazione finanziaria per gli anni 2018 e 2019 di circa 34 milioni di euro in ciascuno anno.

Si segnala, inoltre, che la disposizione in esame non indica un limite massimo nell'utilizzo delle risorse del citato Fondo e che - qualora la dotazione del Fondo si rivelasse insufficiente - i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri saranno emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Pertanto, appare opportuno acquisire una valutazione del Governo, volta a verificare la congruità dell'attuale dotazione del Fondo rispetto alle presumibili esigenze finanziarie connesse all'attuazione delle normative europee, nonché a chiarire se è previsto che detto Fondo sia periodicamente rifinanziato per fronteggiare le future esigenze di recepimento.

Poi andrebbe assicurato che il solo richiamo in RT e non in norma del meccanismo di finanziamento disciplinato dall'articolo 30, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012 relativamente alla copertura degli oneri per i controlli effettuati dalle pubbliche amministrazioni, garantisca il meccanismo di attribuzione degli oneri per prestazioni e controlli anche con riferimento al presente provvedimento.

Articolo 3

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario)

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario.

Il comma 2 prevede che i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze.

Il comma 3 impone al Governo, nell'esercizio della delega, di seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 (recante appunto i principi e i criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea, fra i quali, oltre ai principi di coordinamento, sussidiarietà, pari opportunità ecc., si ricorda quello per cui le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi), anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare le disposizioni del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005 alle disposizioni della direttiva (UE) 2015/2436 e del regolamento (UE) 2015/2424, con abrogazione espressa delle disposizioni superate;

b) salvaguardare la possibilità di adottare disposizioni attuative della direttiva (UE) 2015/2436 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti, compreso l'eventuale aggiornamento delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33;

c) prevedere, conformemente alla direttiva (UE) 2015/2436, i casi in cui un marchio debba essere escluso dalla registrazione o, se registrato, debba essere dichiarato nullo o decaduto, sia in relazione agli impedimenti alla registrazione e ai motivi di nullità, sia in relazione all'individuazione dei segni suscettibili di costituire un marchio d'impresa, sia in relazione ai motivi di decadenza, prevedendo in particolare che, nel caso in cui detto uso venga contestato in azioni in sede giudiziaria o amministrativa o nel corso di un procedimento di opposizione, gravi sul titolare del marchio anteriore l'onere di provarne l'uso effettivo a norma dell'articolo 16 della direttiva per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e su cui si fonda l'azione o di provare la sussistenza di motivi legittimi per il suo mancato uso entro determinati termini temporali;

d) prevedere, conformemente alla direttiva (UE) 2015/2436, il diritto di vietare l'uso di un segno a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi;

e) aggiornare la disciplina in materia di marchi collettivi allo scopo di uniformarla alle disposizioni della direttiva (UE) 2015/2436, prevedendo che costituiscano marchi collettivi anche i segni e le indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi e stabilendo le opportune disposizioni di coordinamento con la disciplina dei marchi di garanzia e di certificazione;

f) prevedere, in tema di marchi di garanzia o di certificazione¹, l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2015/2436 e al regolamento (UE) 2015/2424 ed in particolare:

¹ Si tratta di un marchio che potrà registrare ogni soggetto che si prefigga come scopo quello di certificare prodotti o servizi. Si deve tuttavia trattare di un soggetto che non commercializzi direttamente gli stessi, ma si limiti ad

1) prevedere che i segni e le indicazioni che, nel commercio, possano servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi costituiscano marchi di garanzia o di certificazione;

2) prevedere che possano essere titolari di un marchio di garanzia o di certificazione le persone fisiche o giuridiche competenti, ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a certificare i prodotti o i servizi per i quali il marchio deve essere registrato, a condizione che non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato;

3) prevedere l'obbligatorietà della presentazione del regolamento d'uso del marchio di garanzia o di certificazione e della comunicazione di ogni successiva modifica, a pena di decadenza;

4) prevedere le condizioni di esclusione dalla registrazione, di decadenza e di nullità dei marchi di garanzia o di certificazione, per motivi diversi da quelli indicati agli articoli 4, 19 e 20 della direttiva (UE) 2015/2436, nella misura in cui la funzione di detti marchi lo richieda e in particolare che la decadenza per non uso sia accertata in caso di inadeguato controllo sull'impiego del marchio da parte dei licenziatari e in caso di uso improprio o discriminatorio del marchio da parte del titolare del marchio;

g) fatto salvo il diritto delle parti al ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali, prevedere una procedura amministrativa efficiente e rapida per la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa da espletare dinanzi l'Ufficio italiano brevetti e marchi, soggetta al pagamento dei diritti di deposito delle relative domande, nei termini e con le modalità stabiliti dal decreto previsto dall'articolo 226 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, la cui omissione determini l'irricevibilità delle domande stesse;

h) modificare e integrare la disciplina delle procedure dinanzi alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, al fine di garantirne l'efficienza e la rapidità complessive, anche in riferimento alle impugnazioni dei provvedimenti in tema di decadenza e nullità.

La RT ricorda che la direttiva (UE) 2015/2436, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, insieme al regolamento (UE) n. 2015/2424, costituisce l'intervento normativo voluto dal legislatore europeo (cd. "pacchetto marchi") per realizzare l'armonizzazione degli ordinamenti degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, anche al fine di renderli il più possibile omogenei a quella parte di ordinamento europeo che disciplina il "marchio dell'Unione europea", ossia il titolo di proprietà industriale rilasciato dall'EUIPO (Ufficio europeo per la proprietà intellettuale), con effetti in tutti gli Stati membri.

Gli ordinamenti nazionali, quindi, dovranno adattarsi ed introdurre nuove procedure amministrative al fine di superare le disparità esistenti tra i titolari di marchi di certi Paesi rispetto a quelli di altri, sia ampliando le fattispecie già esistenti in tema di diritti derivanti dal marchio, sia estendendo l'ambito di applicazione della tutela a nuovi tipi di marchio (es. olfattivi), superando il dato della mera riproducibilità grafica; in alcuni casi, come quello nazionale, dovrà introdursi *ex novo* una procedura amministrativa per la decadenza o la dichiarazione di nullità dei marchi.

Stante la complessità della materia oggetto di delega - prosegue la RT -, le amministrazioni competenti non sono, allo stato, in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa.

Si precisa che l'adozione dei decreti legislativi è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati, ai sensi dell'articolo 17, comma

appurare che il marchio sia apposto solamente su prodotti o servizi che soddisfino certi standard dettati, a seconda dei casi, dal materiale, dal procedimento di fabbricazione, dalla qualità, dalla precisione o da altre caratteristiche.

2, della legge n. 196 del 2009, che prevede che, qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Al riguardo, da un punto di vista metodologico, occorre formulare alcune osservazioni sul richiamo effettuato in RT al meccanismo di presidio dei saldi di finanza pubblica rappresentato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Va ricordato che tale meccanismo, introdotto nella legge di contabilità per venire incontro alle difficoltà di procedere a quantificazioni puntuali degli oneri già in sede di legge-delega, laddove complessa sotto tale profilo², non fornisce comunque le garanzie tipiche, in ordine alla corretta quantificazione degli oneri e copertura degli stessi, offerti dall'ordinario procedimento legislativo. In quest'ultimo, infatti, il parere della Commissione bilancio può incidere direttamente sul provvedimento, mentre nel caso dei decreti delegati, l'*iter* di verifica delle compatibilità finanziarie si conclude con un parere – ovvero con l'espressione dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario qualora l'atto normativo rientri nella competenza di Commissione diversa dalla 5^a – il cui recepimento è comunque rimesso alla volontà del Governo.

Peraltro, nella vigenza del precedente articolo 81, era stato sancito l'obbligo dalla giurisprudenza costituzionale di una copertura finanziaria delle norme onerose da assicurare già con la legge di delega o di predeterminare i principi e criteri direttivi per la copertura³.

² Va comunque segnalato che tale esigenza si era presentata, nel regime della previgente normativa contabile, in relazione a leggi di delega di particolare rilevanza, quali ad esempio la legge n. 53 del 2003 sull'istruzione, la legge n. 80 del 2003 sul sistema fiscale e la legge n. 243 del 2004 sul sistema previdenziale, leggi chiaramente di impatto finanziario molto maggiore ed articolato di quello che ci si può attendere dalle deleghe in esame.

³ Sulla questione della copertura finanziaria degli oneri recati da leggi delega si è infatti espressa la Consulta con la sentenza n. 226 del 1976, che ha sancito la violazione dell'art. 81, terzo e quarto comma. Cost (nella versione previgente alla modifica costituzionale del 2012), da parte di quelle norme di delega che omettano di disporre in merito alla copertura della spesa o perlomeno di predeterminare i principi e criteri direttivi ai quali il Governo destinatario della delega dovrebbe attenersi per provvedervi esso stesso.

Infatti, il principio risultante dal combinato disposto del terzo e quarto comma dell'art. 81 consiste "nell'imporre al legislatore l'obbligo di darsi carico delle conseguenze finanziarie delle sue leggi, provvedendo al reperimento dei mezzi necessari per farvi fronte. Di regola, perciò, tale obbligo grava sul Parlamento, istituzionalmente preposto all'esercizio della funzione legislativa; così come grava invece sul Governo, allorché, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 77 Cost., si faccia esso stesso legislatore, sostituendosi in via di urgenza alle Camere nella forma del decreto-legge. Ma quest'ultima ipotesi differisce profondamente da quella della decretazione delegata, dove è soltanto in forza della previa legge delegante ed in ottemperanza alle disposizioni in questa contenute che il Governo assume l'esercizio della funzione legislativa. In tale ipotesi, deve essere dunque il legislatore delegante a disporre in ordine alla copertura della spesa. [...] Qualora eccezionalmente non fosse possibile, in sede di conferimento della delega, predeterminare rigorosamente in anticipo i mezzi per finanziare le spese che l'attuazione della stessa comporta", viene comunque considerato costituzionalmente legittimo "che il Governo venga a ciò espressamente delegato, beninteso con prefissione di principi e criteri direttivi, come vuole l'art. 76".

Ulteriori presupposti logici per la conformità all'articolo 81 di detta tecnica vanno rinvenuti nella natura indeterminata *ex ante* degli oneri correlati alla legge-delega e il carattere affievolibile dei diritti che generano gli oneri, elementi che sembrano entrambi presenti nella fattispecie *de qua*⁴.

Comunque, nel caso in esame, considerato che la normativa sostanziale inciderà su soggetti privati, appare evidente che gli oneri per le PP.AA. dovrebbero derivare dai compiti di vigilanza, controllo, registrazione ecc., certamente già svolti a legislazione vigente, anche se saranno incardinati in nuove procedure amministrative, con ampliamento, inoltre, dell'ambito di applicazione della tutela a nuove tipologie di marchi. Tuttavia, pur scontando un aggravio delle procedure e degli adempimenti ai quali saranno chiamate le PP.AA., in parte desumibile dallo stesso tenore letterale dell'articolo, laddove, per esempio, prevede una procedura amministrativa efficiente e rapida per la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa da espletare dinanzi l'Ufficio italiano brevetti e marchi, si ritiene che l'ammontare dei maggiori oneri correlati all'attuazione della delega non dovrebbe attestarsi su livelli significativi, il che induce a verificare se sussista il connotato della "complessità" necessario per fare ricorso alla clausola di rinvio ai decreti delegati.

Articolo 4

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa)

L'articolo stabilisce i principi e criteri da adottarsi nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie al coordinamento ordinamentale, con espressa abrogazione delle disposizioni incompatibili, e, in particolare, al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2016/97, facendo salvo l'esercizio dei poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigilanza degli organismi ivi previsti;

b) secondo la ripartizione di competenze e di funzioni di vigilanza stabilita ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in coerenza con la normativa europea recata dal regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, attribuire all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), nell'ambito delle rispettive competenze, i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva (UE) 2016/97, prevedendo opportune forme di collaborazione per garantire l'effettivo espletamento delle relative funzioni

4 Per un approfondimento in merito si v. C. FORTE, *Contabilità di Stato in evoluzione*, 2006, Bardi, p. 67 e ss.: “*Qui può essere sufficiente far presente che appare preferibile – anche per rafforzare e rendere più agevole il compito successivo del governo, nonché per rispettare lo spirito della costituzione – che nella legge-delega venga comunque contenuta una qualche indicazione circa le modalità di assolvimento dell'eventuale obbligo di copertura.*”. E ancora: “*Dal punto di vista delle esigenze alla base dell'obbligo di copertura, ossia che non vengano approvati oneri senza la relativa compensazione, ciò che dunque è apparso irrinunciabile è che non risultassero fissati nella delega principi e criteri comportanti oneri certi senza la contestuale copertura.*”.

nonché i necessari poteri regolamentari, da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento, per semplificare gli oneri dei soggetti vigilati;

c) prevedere che gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio siano registrati direttamente da apposito organismo posto sotto il controllo dell'IVASS, secondo le modalità da quest'ultimo stabilite con regolamento;

d) prevedere che le imprese di assicurazione e riassicurazione e gli intermediari assicurativi e riassicurativi:

1) collaborino nella registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi e degli intermediari assicurativi a titolo accessorio che agiscono sotto la loro responsabilità ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, quinto comma della direttiva (UE) 2016/97, verificandone contestualmente il rispetto delle condizioni di registrazione, comprese quelle stabilite dal paragrafo 6, primo comma, lettera *c*), del medesimo articolo 3;

2) provvedano direttamente alla verifica del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2016/97, con riferimento ai propri dipendenti, nonché agli intermediari assicurativi e riassicurativi e agli intermediari assicurativi a titolo accessorio che agiscono sotto la loro responsabilità, eventualmente impartendo essi stessi la formazione o fornendo essi stessi appositi strumenti di aggiornamento professionale corrispondenti ai requisiti relativi ai prodotti proposti;

e) stabilire che il documento informativo di cui all'articolo 20, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/97 sia fornito dal distributore contestualmente alle altre informazioni richieste dalla normativa vigente, secondo le modalità stabilite dall'IVASS con regolamento;

f) estendere i poteri cautelari e interdittivi previsti dall'articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell'IVASS di vietare la vendita di un'assicurazione insieme a un servizio o prodotto accessorio diverso da un'assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, quando tale pratica sia dannosa per i consumatori;

g) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dall'IVASS al fine di introdurre disposizioni più rigorose per la tutela degli assicurati per quanto riguarda gli obblighi di informazione di cui al capo V della direttiva (UE) 2016/97, tenuto conto del carattere di armonizzazione minima della direttiva;

h) prevedere che le informazioni di cui agli articoli 29 e 30 della direttiva (UE) 2016/97 siano fornite anche ai clienti professionali quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 10), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;

i) disciplinare la prestazione di consulenza da parte dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), della direttiva (UE) 2016/97, escludendo oneri a carico dei consumatori;

l) dare attuazione all'articolo 15 della direttiva (UE) 2016/97, introducendo procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie, per ragioni di armonizzazione della disciplina, anche fra i clienti e le imprese di assicurazione e riassicurazione, aventi ad oggetto i diritti e gli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) n. 2016/97 nonché dalle altre disposizioni applicabili ai soggetti vigilati, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti previsti dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

m) modificare, con riguardo alle imprese di assicurazione o di riassicurazione, nonché ai distributori assicurativi e riassicurativi, secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 della direttiva (UE) 2016/97, l'impianto relativo alle sanzioni amministrative pecuniarie previsto dal codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, anche mediante l'introduzione di misure alternative e misure accessorie alle sanzioni medesime, a fini di armonizzazione della predetta disciplina con il sistema sanzionatorio previsto per le violazioni di obblighi contenuti nella direttiva. Realizzare, nel rispetto della specificità del settore assicurativo, un'armonizzazione con la disciplina recata dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, mediante i seguenti criteri:

1) attribuire all'IVASS il potere di applicare, in via generale, le sanzioni amministrative pecuniarie alle imprese di assicurazione o di riassicurazione o alle imprese di partecipazione assicurativa o alle imprese di partecipazione finanziaria mista, nei cui confronti siano accertate le violazioni della normativa primaria e secondaria di riferimento;

2) introdurre una più estesa responsabilizzazione delle persone fisiche rispetto all'attuale disciplina prevista dal codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con la possibilità, fermi i casi di inosservanza dei doveri propri già previsti nel titolo XVIII, capo V, del suddetto codice, che la sanzione sia irrogata anche nei confronti dei soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione, controllo, nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, individuando le tipologie di violazione, i presupposti che determinano la responsabilità delle persone fisiche, le condizioni in relazione alle funzioni ricoperte nella struttura dell'impresa che ne determinano la sanzionabilità;

3) nel rispetto del riparto di competenze attribuite alle altre autorità nei settori bancario, creditizio e finanziario:

3.1) prevedere in capo all'IVASS il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie secondo importi edittali minimi e massimi in coerenza con i limiti indicati dalla direttiva e, per le violazioni diverse da quelle concernenti l'attività di distribuzione assicurativa, con i limiti minimi e massimi previsti per le persone fisiche e le persone giuridiche dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, assicurando il rispetto dei principi di proporzionalità, dissuasività, adeguatezza e coerenza con la capacità finanziaria del soggetto responsabile della violazione ovvero in base ai criteri e nei limiti massimi di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;

3.2) prevedere l'introduzione di specifiche misure per la deflazione dei procedimenti sanzionatori, stabilendo che più violazioni commesse in un determinato arco temporale costituiscono oggetto di accertamento unitario da parte dell'IVASS e che le violazioni della stessa indole sono contestate con un unico atto;

4) l'entità delle sanzioni amministrative applicabili alle violazioni diverse da quelle concernenti l'attività di distribuzione assicurativa è determinata nel seguente modo:

4.1) la sanzione applicabile alle società sarà compresa tra un minimo di euro trentamila e un massimo pari al 10 per cento del fatturato;

4.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sarà compresa tra un minimo di euro cinquemila e un massimo di euro cinque milioni;

4.3) qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 4.1) e 4.2), le sanzioni sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale vantaggio sia determinabile;

5) per le violazioni concernenti l'attività di distribuzione assicurativa, l'entità delle sanzioni amministrative è determinata nel seguente modo:

5.1) la sanzione applicabile alle società è compresa tra un minimo di euro cinquemila e un massimo pari ad euro cinque milioni oppure, se superiore, al 5 per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione;

5.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche è compresa tra un minimo di euro mille e un massimo di euro settecentomila;

6) per le violazioni connesse alla distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), della direttiva (UE) 2016/97, prevedere sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei distributori in base ai criteri e nei limiti massimi di cui all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/97.

La RT riferisce che l'articolo reca i principi e criteri direttivi specifici relativi alla delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97, sulla distribuzione assicurativa, che abroga la direttiva 2002/92/CE. Vengono individuati una serie di criteri che, nel rispetto delle competenze attribuite alle diverse autorità di vigilanza nazionali di settore, garantiscono una omogeneizzazione dei precetti avuto riguardo alla disciplina sanzionatoria recata

dall'ordinamento, recentemente novellata a livello europeo, sia per quanto riguarda gli intermediari, sia per quanto riguarda il settore bancario, creditizio e finanziario. Per ragioni di coerenza e di armonizzazione con i settori affini (la distribuzione dei prodotti assicurativi, unitariamente disciplinata con la direttiva da recepire, può avvenire sia attraverso intermediari bancari che di assicurazione), nonché della regolamentazione da applicare al mercato delle imprese di assicurazione, rispetto a quella di nuova introduzione. Stante la complessità della materia oggetto di delega, le amministrazioni competenti non sono, allo stato, in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa.

Si precisa che l'adozione dei decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

Al riguardo, anche in questo caso, considerato che la RT formula un esplicito richiamo a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2 della legge n. 196/2009, in tema di disciplina dei profili finanziari di dispositivi di delega caratterizzati da complessità della materia trattata, occorrerebbe non di meno che la RT fornisse elementi di prova della citata complessità. Altrimenti il rinvio previsto dalla legge di contabilità per i casi più complessi rischierebbe di diventare la procedura ordinaria mentre si ricorda che il comma citato al primo periodo prevede che le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi.

Nel caso di specie comunque gli enti maggiormente coinvolti sono l'IVASS e la CONSOB che non fanno parte del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 5

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio)

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

Il comma 2 prevede che i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dell'interno.

Il comma 3 impone al Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, di seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32, della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) aggiornamento delle disposizioni del decreto legislativo n. 475 del 1992, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e alle altre innovazioni intervenute nella normativa nazionale, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con il medesimo regolamento (UE) 2016/425 e coordinamento delle residue disposizioni;

b) salvaguardia della possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo con successivo regolamento, nelle materie non riservate alla legge e già eventualmente disciplinate mediante analoghi regolamenti;

c) individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/425;

d) fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della conformità dei dispositivi di protezione individuale ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui agli articoli 5 e 19 del regolamento (UE) 2016/425, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi siano affidati mediante apposite convenzioni non onerose all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 99 del 2009;

e) previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) 2016/425, conformemente al comma 4 dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, che prevede che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea e alla legge europea, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

f) previsione di sanzioni penali o amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/425, conformemente alle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, e dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge n. 234 del 2012, e individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato dei dispositivi di protezione individuale ai sensi del capo VI del regolamento (UE) n. 2016/425;

g) abrogazione espressa delle disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con i decreti legislativi di cui al comma 1.

Il comma 4 impone che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT ricorda che il regolamento (UE) n. 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale è stato adottato con il fine di semplificare e chiarire il quadro esistente per l'immissione sul mercato dei dispositivi di protezione individuale, nonché di migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'armonizzazione delle misure esistenti, tenendo conto del nuovo quadro normativo generale adottato per l'armonizzazione europea e, in particolare, del regolamento (CE) n. 765/2008.

Il legislatore nazionale dovrà pertanto abrogare le disposizioni legislative corrispondenti preesistenti e non adeguate per evitare elementi di possibile confusione.

Dovranno inoltre essere individuate le autorità nazionali competenti in materia di sorveglianza del mercato e controlli, e quelle demandate allo svolgimento delle attività prescritte dal regolamento in tema di notifica degli organismi di valutazione della conformità dei prodotti in questione, che continueranno ad operare nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico e, in parte, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il legislatore delegato eserciterà poi l'opzione relativa alla possibilità di affidare all'organismo unico nazionale di accreditamento la valutazione ed il controllo dei predetti organismi da notificare, tenendo conto del particolare favore con cui il regolamento europeo in questione valuta il ricorso all'accREDITAMENTO trasparente, quale previsto dal regolamento

(CE) n. 765/2008, che garantisce il necessario livello di fiducia nei certificati di conformità e che, sempre secondo tale atto normativo dell'Unione europea, dovrebbe essere considerato dalle autorità pubbliche nazionali in tutta l'Unione lo strumento preferenziale per dimostrare la competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità. Tale opzione, già esercitata in tale senso a livello nazionale sulla base delle norme vigenti, viene confermata. Si segnala, poi, che le convenzioni di cui al comma 3, lettera d), non saranno onerose.

Considerato, dunque, che il provvedimento disciplina attività che attengono a competenze istituzionali già previste dall'ordinamento interno, si ribadisce che alle stesse si farà fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, alla luce dell'esplicita esclusione di onerosità per le convenzioni di cui alla lettera d) del comma 3, della previsione di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) 2016/425, del fatto che compiti di analogia portata sono già svolti dalle amministrazioni competenti e della clausola d'invarianza finanziaria recata dal comma 4 e ribadita dalla RT, non si hanno rilievi da formulare in ordine alle questioni affrontate dalla RT stessa. Si osserva, tuttavia, che, nel caso in cui la nuova disciplina sui dispositivi di protezione individuale determini maggiori oneri a carico delle imprese, non potrebbero escludersi riflessi onerosi, sia pur indiretti, a carico delle PP.AA., in relazione alla spesa per l'acquisto di beni e servizi e agli investimenti pubblici.

Articolo 6

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE)

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.

Il comma 2 prevede che i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze.

Il comma 3 impone al Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, di seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) aggiornamento della legge n. 1083 del 1971, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, con abrogazione espressa delle norme superate dal regolamento (UE) 2016/426 e coordinamento delle residue disposizioni;

b) salvaguardia della possibilità di adeguare la normativa nazionale regolamentare vigente nelle materie non riservate alla legge alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, alle sue eventuali successive modifiche, nonché agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo, con i regolamenti di cui al comma 4;

c) individuazione del Ministero dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, del Ministero dell'interno e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quali autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/426;

d) previsione di sanzioni penali o amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/426, conformemente alle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), e dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge n. 234 del 2012.

Il comma 4 stabilisce che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta uno o più regolamenti, ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale regolamentare vigente nelle materie non riservate alla legge alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, alle sue eventuali successive modifiche, nonché agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo.

Il comma 5 impone al Governo, nell'esercizio della competenza regolamentare di cui al comma 4, di seguire i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) aggiornamento delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 661 del 1996, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, con abrogazione espressa delle disposizioni superate dal regolamento (UE) 2016/426 e coordinamento delle residue disposizioni;

b) individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/426;

c) fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della conformità degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui agli articoli 5 e 14 del regolamento (UE) 2016/426, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi siano affidati mediante apposite convenzioni non onerose all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 99 del 2009;

d) individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi ai sensi del capo V del regolamento (UE) 2016/426;

e) previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) 2016/426, conformemente al comma 4 dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012.

La RT, dopo aver sinteticamente illustrato l'articolo, sottolinea che, a causa della complessità della materia oggetto di delega, le amministrazioni competenti non sono, allo stato, in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa.

La RT precisa anche in questo caso che l'adozione dei decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

Al riguardo, si rinvia, per le questioni di carattere metodologico inerenti alla quantificazione e alla copertura degli eventuali oneri correlati al presente articolo, alle considerazioni svolte sull'articolo 3, rilevato che comunque non emergono profili di immediato rilievo finanziario. Da un lato, infatti, la normativa sostanziale è destinata ad incidere su soggetti di diritto privato, dall'altro, disposizioni potenzialmente suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica, quali quelle correlate alla stipula di apposite convenzioni per l'affidamento all'organismo unico nazionale di accreditamento dei compiti di valutazione e di controllo degli organismi, sono finanziariamente sterilizzate, in attesa dei decreti delegati, dall'introduzione di una clausola di non onerosità.

Ulteriori disposizioni che individuano in PP.AA. le autorità notificanti e di vigilanza non sembrano caratterizzarsi per profili di novità di rilevanza tale da far emergere, in sede di emanazione dei decreti delegati, oneri di apprezzabile entità. Ciò renderebbe più

problematico un integrale rinvio, per le questioni di natura finanziaria, ai decreti delegati, senza indicazioni, perlomeno di massima, già in sede di legge-delega.

Articolo 7

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione)

Il comma 1 stabilisce che il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione.

Il comma 2 prevede che i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.

Il comma 3 individua i principi e criteri direttivi da adottarsi nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) n. 596/2014, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari;

b) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 e provvedere ad abrogare espressamente le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento anzidetto;

c) prevedere la CONSOB quale autorità competente ai fini del regolamento (UE) n. 596/2014, assicurando che la stessa autorità possa esercitare i poteri di vigilanza e di indagine di cui agli articoli 22 e 23 e i poteri sanzionatori di cui all'articolo 30 del medesimo regolamento;

d) prevedere, in linea con quanto già stabilito dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) n. 596/2014 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;

e) coordinare le vigenti disposizioni del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 con quelle degli articoli 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di cooperazione e scambio di informazioni con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), con le autorità competenti degli Stati membri nonché con le autorità di vigilanza di Paesi terzi;

f) attribuire alla CONSOB il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni espressamente elencate dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 596/2014, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure stabilite dal regolamento medesimo e della parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

g) prevedere che la disciplina in materia di confisca di cui all'articolo 187-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, trovi applicazione anche nei casi di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014;

h) prevedere che, per stabilire il tipo ed il livello di sanzione amministrativa per le violazioni delle previsioni stabilite dal regolamento (UE) n. 596/2014, si tenga conto delle circostanze pertinenti, elencate dall'articolo 31 del medesimo regolamento;

i) adottare le opportune misure per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 596/2014, che disciplina la segnalazione all'autorità di vigilanza competente di violazioni effettive o potenziali del medesimo regolamento, tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti;

l) prevedere, nei termini di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 596/2014, la pubblicazione da parte della CONSOB nel proprio sito *internet* delle decisioni relative all'imposizione di misure e sanzioni amministrative per le violazioni di detto regolamento.

Il comma 4 stabilisce che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'autorità interessata provvederà agli adempimenti di cui al presente articolo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT riferisce che l'articolo conferisce la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE (c.d. M.A.R. *Market Abuse Regulation*), con la previsione di principi e criteri direttivi specifici.

Le modifiche legislative da apportarsi non comportano effetti diretti di finanza pubblica per disposizioni di carattere fiscale, trattandosi d'interventi di coordinamento normativo o prevalentemente indirizzati al quadro normativo generate e su aspetti definitori di regimi giuridici vigenti.

Dalle misure di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'autorità interessata, già competente per materia, svolgerà le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In particolare, fa presente che il finanziamento della CONSOB, avviene attraverso contribuzioni versate direttamente dagli organismi e dagli operatori del mercato a fronte dell'attività di vigilanza svolta dall'Istituto.

Al riguardo, per i profili di copertura, pur considerando che la norma reca l'esplicita previsione di una clausola di invarianza (comma 4), per cui si stabilisce che l'autorità interessata (CONSOB) dovrà provvedere all'attuazione delle misure previste dal recepimento della direttiva, potendo avvalersi delle sole risorse umane e strumentali che sono per essa già previste dalla legislazione vigente, va evidenziato che l'organo citato non rientra nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 8

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014)

Il comma 1 conferisce al Governo la delega ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la *performance* di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014.

Il comma 2 stabilisce che i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.

Il comma 3 individua i principi e criteri direttivi da adottarsi nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) 2016/1011, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, con l'obiettivo di assicurare l'integrità dei mercati finanziari e la stabilità finanziaria e un appropriato grado di tutela degli investitori;

b) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 e alle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che lo richiedono nonché provvedere ad abrogare espressamente le eventuali norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento anzidetto;

c) per gli amministratori di indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la *performance* di fondi di investimento, designare la CONSOB quale autorità competente ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011, assicurando che la stessa autorità possa esercitare i poteri previsti dallo stesso regolamento;

d) per le categorie di soggetti vigilati elencati nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 17, lettere da *a)* a *k)*, del regolamento (UE) 2016/1011, designare, tenendo conto delle attribuzioni delle autorità di vigilanza di settore, una o più autorità nazionali competenti ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, del citato regolamento, assicurando che le autorità possano esercitare i poteri previsti dallo stesso regolamento, avuto riguardo anche all'esigenza di contenere gli oneri per i soggetti vigilati;

e) designare la CONSOB quale autorità responsabile del coordinamento, della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione europea, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e le autorità competenti degli altri Stati membri, ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011;

f) attribuire alle autorità designate in base ai criteri di cui alle lettere *c)* e *d)* del presente comma il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni elencate dall'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/1011, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previste dal regolamento medesimo e dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità anzidette;

g) prevedere che, per stabilire il tipo e il livello di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/1011, si tenga conto delle circostanze pertinenti elencate dall'articolo 43 del medesimo regolamento.

Il comma 4 afferma che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT sottolinea che la proposta normativa intende porre in essere lo strumento legislativo necessario ad adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014.

Le modifiche legislative da apportarsi non comportano effetti diretti di finanza pubblica per disposizioni di carattere fiscale, trattandosi d'interventi di coordinamento normativo o vigenti.

In particolare, fa presente che il finanziamento della CONSOB, avviene attraverso contribuzioni versate direttamente dagli organismi e dagli operatori del mercato a fronte dell'attività di vigilanza svolta dall'Istituto.

Al riguardo, si rinvia alle considerazioni svolte in relazione all'articolo 7.

Articolo 9

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012)

Il comma 1 stabilisce che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.

Il comma 2 prevede che i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.

Il comma 3 individua i criteri e principi da adottarsi nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) 2015/2365, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari;

b) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365 che lo richiedono e provvedere ad abrogare espressamente le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento anzidetto;

c) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni in materia di sanzioni contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 sulla base di quanto previsto nel capo VIII del regolamento (UE) 2015/2365, affinché le autorità di vigilanza di settore, secondo le rispettive competenze, possano imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dagli articoli 22 e 28 regolamento (UE) 2015/2365 in caso di violazione delle disposizioni indicate dai medesimi articoli, garantendo che, nello stabilire il tipo e il livello delle sanzioni e delle altre misure amministrative, si tenga conto di tutte le circostanze pertinenti, secondo quanto previsto dall'articolo 23 del medesimo regolamento, attenendosi, con riferimento alle sanzioni pecuniarie, ai pertinenti limiti edittali indicati nel citato articolo 22;

d) prevedere la pubblicazione delle decisioni che impongono sanzioni o altre misure amministrative, nei limiti e secondo le previsioni dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2365 nonché assicurare che le decisioni e le misure adottate a norma del regolamento siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di ricorso giurisdizionale, secondo quanto previsto dall'articolo 27 del medesimo regolamento;

e) provvedere affinché siano messi in atto i dispositivi e le procedure per la segnalazione di violazioni di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2365.

Il comma 4 prevede che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stabilendo che le autorità interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT evidenzia reca la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 sulla base di determinati principi e criteri direttivi specifici.

Le modifiche legislative non comportano effetti diretti di finanza pubblica per disposizioni di carattere fiscale, trattandosi d'interventi di coordinamento normativo o prevalentemente indirizzati al quadro normativo generale e su aspetti definatori di regimi giuridici vigenti.

In particolare, si fa presente che il finanziamento della CONSOB, avviene attraverso contribuzioni versate direttamente dagli organismi e dagli operatori del mercato a fronte dell'attività di vigilanza svolta dall'Istituto.

Al riguardo, si rinvia alle considerazioni svolte all'articolo 7.

Articolo 10

(Criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio)

Il comma 1 prevede che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico: prevedere, per le violazioni delle disposizioni adottate a norma della citata direttiva, l'applicazione della pena

detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a cinque anni, ferma restando la disciplina vigente per le fattispecie penali già oggetto di previsione.

Il comma 2 stabilisce che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT segnala che con la norma si intende recepire i contenuti della direttiva (UE) 2016/680, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, inclusa la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica. Particolare attenzione è rivolta all'aspetto relativo alla violazione delle disposizioni che tutelano le libertà fondamentali delle persone fisiche e, in particolare, il diritto alla protezione dei dati personali nelle ipotesi sopra citate.

Si prevede che tali violazioni vadano ad integrare gli estremi del delitto punito con una pena detentiva adeguata in rapporto alla specifica gravità della condotta dal momento che la previsione della pena della mera contravvenzione non si reputa idonea a rispettare i principi di effettività, proporzionalità e dissuasione di cui all'articolo 57 della direttiva, né sarebbe coerente con le fattispecie di reato previste e punite dal decreto legislativo n. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali.

Al riguardo si evidenzia che la modifica del regime sanzionatorio introdotta dal provvedimento in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché ha carattere ordinamentale.

Al riguardo, ritenuto il carattere meramente ordinamentale delle norme richiamate nel dispositivo di delega e alla luce della certificazione contenuta nella RT a supporto del comma 2, non ci sono osservazioni.

Articolo 11

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi)

Il comma 1 prevede che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) prevedere che l'Unità d'informazione sui passeggeri (UIP), di cui all'articolo 4 della direttiva, sia collocata presso il Ministero dell'interno -- Dipartimento della pubblica sicurezza;

b) prevedere che il trasferimento a cura dei vettori aerei dei dati del PNR comprenda i voli extra-UE e intra-UE.

Il comma 2 prevede che dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli

adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT riferisce che contiene la delega al recepimento della direttiva (UE) 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

La direttiva in parola impone ai vettori aerei il trasferimento alle Unità d'informazione sui passeggeri (UIP) degli Stati membri dei dati del codice di prenotazione PNR. L'utilizzo di tali dati conferisce agli Stati un ulteriore strumento nelle attività di prevenzione e di contrasto dei reati di terrorismo e altri reati gravi, muovendo da una prospettiva diversa rispetto al trattamento di altre categorie di dati personali.

Il trattamento dei dati PNR è limitato ai reati di terrorismo e a reati gravi di cui all'Allegato II della direttiva. L'uso efficace dei dati PNR, ad esempio confrontando i dati PNR con quelli contenuti nelle varie banche dati relative a persone e oggetti ricercati, è necessario per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi e rafforzare così la sicurezza interna, per raccogliere prove e, se del caso, scoprire complici e smantellare reti criminali. Il criterio di delega di cui al comma 1, lettera a), prevede la collocazione dell'"Unità d'informazione sui passeggeri" (UIP) di cui all'articolo 4 della direttiva presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

La relazione afferma che tale scelta deriva dalla considerazione che il citato Dipartimento appare la sede maggiormente idonea, atteso che i dati raccolti costituiranno un patrimonio informativo rilevante in materia di prevenzione e accertamento dei reati e sono, pertanto, sottoposti a trattamento a fini di polizia. La UIP, ai sensi della direttiva, è incaricata di:

a) raccogliere i dati PNR presso i vettori aerei, conservare, trattare e trasferire tali dati o i risultati del loro trattamento alle autorità competenti di cui all'articolo 7 della direttiva stessa;

b) scambiare sia i dati PNR dei i risultati del trattamento di tali dati con le UIP degli altri Stati membri e con Europol, conformemente agli articoli 9 e 10 della direttiva.

La previsione di cui al comma 1, lettera b), prevede che il trasferimento a cura dei vettori aerei dei dati del PNR comprenda anche i voli *intra*-UE.

Quanto poi ai riflessi di carattere finanziario, la RT rappresenta che con legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (articolo 1, comma 608) è stata autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 16 milioni di euro per l'anno 2018 per la realizzazione della piattaforma informatica necessaria alla raccolta, conservazione, trattazione e trasferimento dei predetti dati e di 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per la gestione e la manutenzione della stessa.

Si evidenzia che tali risorse sono assegnate al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza e iscritte nello stato di previsione del medesimo Ministero nella missione: «Ordine pubblico e sicurezza», programma: «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia».

A comma 2, la RT segnala che il dispositivo contiene la clausola di neutralità finanziaria dell'attuazione della delega e dei conseguenti adempimenti a carico delle amministrazioni interessate.

Al riguardo, posto che la legge di bilancio per il 2017, al comma 608, ha già provveduto all'autorizzazione di una spesa inerente all'attuazione della direttiva in parola, stanziando una somma pari a 5,5 milioni per il 2017, a 16 milioni per il 2018, e 4,5 milioni a decorrere dal 2019, rispettivamente, in relazione alla realizzazione ai fabbisogni di spesa necessari alla creazione della piattaforma informatica per il trattamento dei dati (per il biennio 2017-2018) e per la gestione e manutenzione della stessa banca dati (dal 2019), occorre formulare alcune osservazioni in merito alla quantificazione degli oneri.

Infatti, la RT allegata al ddl recante la legge di bilancio 2017 non conteneva elementi e dati che certificassero la congruità delle risorse ivi stanziato, in particolare, per il biennio 2017/2018, in relazione alla istituzione della piattaforma informatica e anche relativamente alla sua manutenzione e gestione, pertanto andrebbero richiesti i dettagliati elementi che hanno portato a tale quantificazione, in particolare, relativamente ai fabbisogni di spesa connessa alla istituzione della Unità di informazione sui passeggeri (UIP) presso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno.

In particolare, andrebbero perciò richieste maggiori informazioni relativamente al fabbisogno di personale aggiuntivo e alla conseguente spesa che si renderà necessaria, fornendosi indicazioni analitiche relative ai contingenti previsti per distinti profili professionali e di carriera e alla relativa spesa in ragione annua nei termini previsti dall'articolo 17, comma 7 della legge di contabilità, nonché relativamente ai fabbisogni previsti per l'allestimento delle sedi e degli uffici.

Sul punto, pur considerando la clausola di neutralità prevista al comma 2, si rammenta che l'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità prescrive che la clausola di neutralità finanziaria non può valere nel caso di spese di natura giuridica obbligatoria quali quelle relative al personale che a suo tempo non furono certificate all'atto dello stanziamento delle risorse nel corso dell'esame parlamentare della legge di bilancio 2017⁵.

Articolo 12

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero)

L'articolo delega il Governo ad adottare, entro il 31 dicembre 2017, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.

Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a conformarsi anche ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

⁵ Si veda in tal senso la RT aggiornata annessa all'A.C. 4127-bis-A (articolo 1, comma 608).

- divieto di commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero ed adozione di tutte le misure di riduzione nazionali in ordine a qualsiasi tipo di borse di plastica, ritenute ammesse ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1-ter, della direttiva 94/62/CE;
- divieto di fornitura a titolo gratuito delle borse di plastica ammesse al commercio;
- progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica fornite a fini di igiene o come imballaggio per alimenti sfusi diverse da quelli compostabili e realizzate con materia prima rinnovabile;
- abrogazione espressa dei commi 1129, 1130 e 1131 della legge n. 296 del 2006 mediante i quali è stato avviato un programma sperimentale per la progressiva riduzione dei sacchi non biodegradabili per l'asporto di merci e dell'articolo 2 del decreto-legge n. 2 del 2012 di individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchetti biodegradabili;
- previsione di una campagna di informazione dei consumatori diretta ad aumentare la loro consapevolezza in merito agli impatti ambientali delle borse di plastica;
- previsione di programmi di sensibilizzazione per i consumatori e per i bambini diretti alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica e che forniscono informazioni sulle proprietà di quelle biodegradabili e compostabili.

La norma è corredata da una apposita clausola di invarianza finanziaria e si precisa che le amministrazioni provvedono agli adempimenti di loro competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT precisa che le campagne di informazione e di sensibilizzazione saranno svolte dai consorzi di filiera avvalendosi esclusivamente delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci, utilizzando il contributo ambientale posto a carico dei consorziati.

Secondo la RT il presente articolo non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, con riferimento alle abrogazioni recate dalla norma si segnala che il comma 1131 della legge n. 296 del 2006 destina in favore del programma sperimentale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci una quota non inferiore a 1 milione di euro a valere sul «Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e la tutela ambientale» del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mentre il comma 4, dell'articolo 2, del decreto-legge n. 2 del 2012 prevede un sistema sanzionatorio per chi commercializza sacchi non conformi. Su tali abrogazioni andrebbero forniti ulteriori chiarimenti in merito ai possibili effetti finanziari, atteso che la RT allegata al decreto-legge n. 2 del 2012 attribuiva alla norma potenziali entrate erariali.

Relativamente alla previsione di campagne di informazione e programmi di sensibilizzazione, considerato che la norma pone una espressa clausola di invarianza finanziaria, andrebbero forniti i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti e, in particolare, la sufficiente appostazione di risorse nei bilanci degli enti coinvolti in tali attività, senza ricadute finanziarie a carico della finanza pubblica.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Apr 2017 [Nota di lettura n. 176](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (**Atto del Governo n. 395**)
- " [Nota di lettura n. 177](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (**Atto del Governo n. 396**)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 17](#)
Documento di economia e finanza 2017 (**Doc. LVII, n. 5**)
- " [Nota di lettura n. 178](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (**Atto del Governo n. 404**)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 17/1](#)
Documento di economia e finanza 2017 (**Doc. LVII, n. 5**)
- " [Nota di lettura n. 179](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici (**Atto del Governo n. 406**)
- Mag 2017 [Nota breve n. 23](#)
Le previsioni economiche di primavera della Commissione europea
- " [Documento di base n. 55](#)
La decisione di bilancio per il triennio 2017-2019
- " [Nota breve n. 24](#)
Le raccomandazioni europee sul Programma nazionale di riforma e sul Programma di stabilità 2017 dell'Italia
- " [Elementi di documentazione n. 70](#)
Mercati degli strumenti finanziari (**Atto del Governo n. 413**)
- Giu 2017 [Nota di lettura n. 180](#)
A.S. 2853: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" (Approvato dalla Camera dei deputati) Edizione provvisoria
- " [Nota di lettura n. 181](#)
Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (Atto del Governo n. 415)
- " [Nota di lettura n. 180/1](#)
A.S. 2853: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" (Approvato dalla Camera dei deputati)